

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23176 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: ANGARANO ROSANNA
Data pubblicazione: 14/07/2026

Cancellazione registro onlus -
parere Mise - obbligatorio
non vincolante - onere della
prova

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3775/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA EUROGENETICA, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.
Michele Mauro e Massimiliano Carnovale

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. II GRADO CALABRIA,
n. 2996/2024, depositata il 15/11/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°
luglio 2026 dal Consigliere Rosanna Angarano.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 11836 del 5 maggio 2020, cancellava l'Associazione per la ricerca eurogenetica dal registro delle Onlus, stante la mancanza dei requisiti, riscontrata dal 1° gennaio 2016, comminando la decadenza dalle agevolazioni fiscali già eventualmente fruite.

2. L'Associazione impugnava l'atto innanzi alla C.t.p. di Catanzaro che accoglieva il ricorso ritenendo che l'Agenzia delle Entrate non avesse dato prova né della richiesta di parere preventivo né del successivo sollecito inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva rigettato.

Il Giudice del secondo grado confermava che l'Amministrazione non aveva dato prova di aver richiesto il consulto obbligatorio dell'Agenzia delle Onlus (poi Agenzia per il Terzo Settore, ed oggi della *Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali*, ai sensi dell'articolo 8, comma 23, d.l. n. 16 del 2012 conv. con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012); che non valeva a tal fine la documentazione allegata in secondo grado dall'Ufficio, tesa a dimostrare che il medesimo era stato avviato, in quanto dalla stessa emergeva che il Ministero aveva affermato che alcuna richiesta era mai pervenuta, con ciò, all'evidenza, privando di valore la tesi dell'Ufficio.

3. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, nei confronti dell'Associazione che resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12 d.lgs. n. 460 del 1997, dell'art. 4 e ss. d.P.C.m. n. 329 del 2001, dell'art. 5 d.m. n. 266 del 2003, in combinato disposto con l'art. 21-*octies* legge n. 241 del 1990.

Osserva che nei provvedimenti di cancellazione o di mancata conferma dell'iscrizione nel registro delle Onlus l'Ufficio deve dar conto di aver richiesto il previsto parere, del contenuto dello stesso, degli eventuali motivi che hanno condotto a disattenderlo, senza obbligo di allegazione; che nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie di cui è causa, questo non venga reso entro i termini previsti dall'art. 4, comma 3, D.P.C.M. n. 329 del 2001, l'Ufficio procede autonomamente essendo sufficiente menzionare tale circostanza nel provvedimento di cancellazione; che, invece, non sussiste alcun obbligo di allegazione del parere stesso, quale atto endoprocedimentale prodromico all'adozione del provvedimento finale. Ciò posto, assume che la Corte ha errato nel ritenere illegittimo il provvedimento di cancellazione, omettendo di valutarne il contenuto, fondato sulla carenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione al Registro dell'Anagrafe Onlus.

2. Con il secondo motivo, denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli art. 112 e 342 c.p.c.

Evidenzia di non aver mai sostenuto che la richiesta di parere non fosse necessaria e assume che la sentenza, statuendo in merito alla sua obbligatorietà, si è pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, trattandosi di questione mai dedotta.

3. I motivi da trattarsi congiuntamente in quanto connessi sono inammissibili.

3.1. Questa Corte ha già chiarito che, nella disciplina che regola la cancellazione delle Onlus, il parere è obbligatorio sebbene non sia vincolante; ne consegue che l'Agenzia può prescindere una volta che non sia stato reso nel termine di legge (Cass. n. 15633/2020, Cass. n. 20038/2015).

È pacifico, pertanto, che non può emettersi il provvedimento di cancellazione se non previo consulto. Di seguito, l'Agenzia delle entrate può provvedere autonomamente sia nel caso in cui la risposta non sia stata resa per tempo, sia nel caso in cui ritenga di non uniformarsi.

3.2. Il Giudice del secondo grado ha correttamente rilevato che la cancellazione dal registro delle Onlus deve essere preceduta dalla obbligatoria richiesta del parere all'Agenzia delle Onlus (ora al Ministero del Lavoro) ed ha espressamente richiamato la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, d.P.C.m. n. 329 del 2001, che autorizza le Direzioni regionali a procedere autonomamente, in assenza della risposta, trascorsi trenta giorni dalla richiesta (fatto salvo che il Ministero nel frattempo, abbia rappresentato la necessità di un'istruttoria più approfondita e quindi di un termine maggiore, da concordare caso per caso).

Di seguito, tuttavia, risolvendo la questione in fatto, ha affermato che l'Amministrazione non aveva dato prova di aver inoltrato la richiesta obbligatoria; che, infatti, i documenti esibiti in secondo grado dimostravano il contrario, in quanto il Ministero, con la nota prot. n. 7530 del 29 gennaio 2020, aveva riferito che alcuna richiesta era pervenuta.

Il provvedimento di cancellazione, pertanto, è stato ritenuto illegittimo in quanto, sulla scorta della documentazione esibita, non risultava che l'Amministrazione avesse avviato il consulto.

Così statuendo, il giudice di secondo grado si è attenuto ai principi affermati da questa Corte. Infatti, l'obbligatorietà del parere, pur non vincolante, implica che quest'ultimo debba essere necessariamente richiesto, anche se può essere disatteso.

3.3. L'Agenzia delle entrate, con il secondo motivo, assume che la sentenza si è pronunciata sulla questione, mai posta, della necessità o meno del preventivo parere del Ministero.

Invero, sebbene il motivo di appello sia stato mal riassunto in sentenza – la questione controversa, infatti, non atteneva propriamente alla necessità del rilascio del parere, quanto, piuttosto alla sua richiesta – il Giudice del secondo grado ha comunque deciso sullo specifico punto controverso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato prova di aver assolto all'obbligo sulla stessa gravante di avviare la consultazione. Le argomentazioni in merito all'obbligatorietà della richiesta di parere, pertanto, costituiscono semplicemente il presupposto del successivo accertamento in fatto.

3.4. Con il primo motivo, invece, l'Agenzia delle entrate afferma che la domanda di parere era stata avanzata; che la mancata allegazione era irrilevante in quanto non prevista a pena di nullità, essendo sufficiente la sua menzione; che, non essendo pervenuta risposta nel termine, aveva provveduto autonomamente alla cancellazione dal registro.

La censura, tuttavia, non si rapporta alla sentenza impugnata la quale non ha dato rilievo al fatto, in sé, dell'omessa allegazione del parere (o anche solo della domanda) quanto, piuttosto, al fatto, assorbente, che non vi era prova che fosse stato richiesto.

Il motivo, poi, nella parte in cui insiste nel rilevare che dalla documentazione prodotta risultava che la consultazione era stata avviata e che la risposta non era stata data per tempo, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado; il motivo, inoltre, si risolve in una censura di omesso esame di documenti, non proposta e, comunque, preclusa, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., dalla conformità sul punto delle due sentenze di merito (c.f. doppia conforme).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5.400,00 per compensi, oltre il 15 per cento per rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.

Il Presidente
Andreina Giudicepietro